

COMUNE DI SQUINZANO

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle Puglie e Basilicata:

Ritenuto che con decreto di quest'ufficio n. 300 del 20 marzo 1928 fu dichiarato avere i cittadini di Squinzano pretese di esercizio degli usi civici di seminare, legnare, pascere o di ogni altro uso essenziale ed utile sulle terre che componevano gli ex feudi di Cisterno o dell'Abate o dell'Abatessa, di Afra, di Bagnara e di Pilelli, e fu disposta istruttoria per accertare se nella continenza di detti ex feudi esisteva demanio universale e demanio ex feudale aperto, e in caso affermativo indicare i fondi di cui ciascuno era composto identificandoli per estensione, confini e nomi;

Ritenuto che l'istruttoria eseguita di ufficio ha accertato:

1° che quanto al demanio universale negli atti preliminari del generale catasto dell'Università di Squinzano del 1742, non si trovavano ricordate terre di sorta di proprietà del Comune, nè se ne trovano iscritte nel catastuolo del 1762 e neppure nel catasto provvisorio del 1807. In quest'ultimo il Comune risulta intestato per alcuni fabbricati onde negli stati discussi del 1812 tra i titoli di esito si trova quello di ducati 24,20 per fondiaria;

Dei molteplici fondi intestati a privati od enti, alcuno si dice confinante con terre del Comune;

2° che quanto al demanio feudale nel catasto onciario del 1742 al foglio 367 si legge che don Gabriele Erriquez e la mensa vescovile della città di Ostuni, possessori del feudo detto Bagnara possiedono: 1) in comune ed indiviso in beni feudali nel luogo detto Bagnara un territorio seminativo di tom. 40 colpito da once 80; 2) annui tumoli 5 di grano, due e mezzo di orzo che esigono dal rev. capitolo di quella terra per il fondo alla masseria denominata la Muccia; 3) altri tumoli 5 di grano e tumoli 2 e mezzo di orzo che esigono da Pietro Mongiò per un fondo alla masseria denominata Petrella; 4) che i feudi di Bagnara e Afra erano disabi-

tati e quindi esenti da usi civici; 5) che dai relevi degli ex feudatarii risultano denunziate entrate in generi sui fondi detti ex feudi; 6) che dopo la legge abolitiva della feudalità nessuna rivendica territoriale fu avanzata dal Comune alla Commissione feudale, ma solo gravezze per censi che furono dichiarati legittimi solo in Bagnara ed Afra ed illegittimi sul resto del territorio;

Ritenuto che da tutto ciò si trae per sicuro che Squinzano non ebbe un demanio universale perchè le terre da antichissimo tempo appadronate e che il demanio feudale diventò decimale e perciò libero da usi civici;

Che pertanto il decreto 20 marzo 1928 dichiarativo di pretese di usi civici non ha ragion d'essere e va revocato;

Ritenuto che a tanto aderisce il Comune il cui Podestà ha con deliberazione del 18 marzo 1933, approvata dal Prefetto il 4 maggio corrente, ha deliberato di dichiarare come ha dichiarato ad ogni effetto « che il Comune non ha preteso da far valere sulle terre che componevano gli ex feudi di Cisterno, Afra, Bagnara e Pilelli, nè per esistenza di usi, nè per reintegra »;

P. T. M. DICHIARA revocato il decreto dichiarativo di usi del 20 marzo 1928, n. 300, sulle terre del comune di Squinzano.

Ordina che il presente decreto sia bandito in detto Comune, affisso e pubblicato per giorni trenta a norma di legge.

Ordina che, divenuto definitivo il decreto per mancanza di opposizioni, venga successivamente liquidato il deposito fatto dal Comune presso la Tesoreria provinciale di Bari.

Bari, 22 maggio 1933-XI. — *Il R. Commissario*: F. SETTE.

Comune di Squinzano. — Si certifica che il decreto venne pubblicato all'albo pretorio per trenta giorni dal 27 maggio al 25 giugno 1933-XI, che in detto periodo non sono pervenute opposizioni.

Squinzano, 28 giugno 1933-XI. — *Il Podestà*: MOTOLESE.

Si attesta che neanche a questo Commissariato sono pervenute opposizioni o reclami, avverso il decreto che precede.

Bari, 12 luglio 1933-XI. — *Il Segretario*: C. MINERVINI.